



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA		
03503302206		
N. 548/08		
15 APR. 2008		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Reggio Emilia

Alle Cancellerie del Tribunale di Reggio Emilia

Al Dirigente dell'Ufficio N.E.P. di Reggio Emilia

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

All'Associazione Notarile per le Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Emilia

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia

e, p.c.,

Ai Giudici del Tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 15 aprile 2008

Oggetto: art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, come modificato dalla Legge 28/2/2008 n. 31

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

in riferimento alla novella legislativa indicata in oggetto,
con riguardo alle richieste di consigli e chiarimenti provenienti sia dagli ausiliari dei Giudici (cancellerie, ufficiali giudiziari), sia dagli altri operatori (avvocati, professionisti delegati),
dopo aver raccolto il prevalente orientamento interpretativo dei Magistrati addetti all'Ufficio (espresso nella relazione che si allega), che si ritiene opportuno comunicare,

fornisce le indicazioni di seguito riportate.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Roberto Piscopo



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

RELAZIONE:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982 N. 890

La Legge 28/2/2008 n. 31 (pubblicata sulla G.U. del 29/2/2008, in vigore dall'1/3/2008), di conversione del Decreto-Legge 31/12/2007 n. 248, ha introdotto le seguenti disposizioni:

- art. 36 comma 2-quater:

All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

- art. 36 comma 2-quinquies:

"La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza."

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1/3/2008), il testo aggiornato dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 è il seguente:

1. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
4. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

6. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

§ § §

La novella legislativa ha innovato il precedente sistema delle notificazioni prevedendo che, in caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario (anche se abilitato a riceverlo: familiare convivente, addetto alla casa, al servizio del destinatario, ecc.), l'agente postale invii al destinatario una comunicazione – tramite raccomandata – circa l'avvenuta consegna.

Detto adempimento è espressamente posto a carico dell'agente postale (e non dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della notificazione a mezzo del servizio postale).

Dell'avvenuto invio della raccomandata al destinatario (incombente per cui non è esplicitato uno specifico termine) deve necessariamente darsi atto nell'avviso di ricevimento compilato dall'agente postale.

§ § §

Sulle conseguenze del mancato invio della raccomandata al destinatario da parte dell'agente postale, possono prospettarsi diverse soluzioni ermeneutiche.

Secondo un primo orientamento, la norma ricalca – anche sotto il profilo letterale – l'art. 139 comma 4° c.p.c. (in caso di consegna dell'atto al portiere o al vicino “l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”).

Secondo la giurisprudenza di legittimità che ha interpretato la menzionata disposizione (che testualmente fa riferimento all' “avvenuta notificazione”), la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto al portiere o al vicino e il successivo incombente non incide sulla sua validità, tanto che la sua mancanza determina una semplice irregolarità: “In tema di notificazioni, con riferimento alla notificazione mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dello stesso articolo, non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'articolo 160 cod. proc. civ.” (Cass. 15315/2006); “Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l'invio della raccomandata al destinatario a norma dell'art. 139 cod. proc. civ. non attiene alla perfezione dell'atto e alla sua



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione” (Cass. 7816/2006).

Ove si opti per la medesima soluzione nel caso della raccomandata prevista dall'art. 7 comma 6° Legge 890/1982, la sua omissione non determinerebbe alcuna conseguenza rilevante sui processi.

Si osserva tuttavia che:

- la *ratio legis* va ricercata nel tentativo di garantire un minore distacco tra l'effettiva conoscenza dell'atto notificando e la sua conoscibilità secondo i criteri legali tipizzati;
- la Corte di Strasburgo ha più volte sanzionato l'Italia con riguardo allo svolgimento dei processi in contumacia riscontrando violazioni dell'art. 6 della C.E.D.U. (diritto ad un equo processo) proprio in casi in cui le notificazioni assicuravano la semplice conoscibilità e non garantivano l'effettiva conoscenza dei procedimenti e l'esercizio del diritto di difesa (sentenza 12/2/1985, Colozza c. Italia; sentenza 18/5/2004, Somogyi c. Italia; sentenza 10/11/2004 Sejdovic c. Italia; sentenza 21/12/2006, Zunic c. Italia);
- anche l'art. 660 comma 7° c.p.c. (“*Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata*”) postula una notificazione già “avvenuta” (sinonimo di “effettuata”) e, ciononostante, la giurisprudenza si è orientata su interpretazioni assai rigorose in caso di omesso invio della raccomandata (Cass. 11289/2004; Cass. 3171/1997; Cass. 2618/1995);
- con l'ordinanza n. 458/2005 le Sezioni Unite della Suprema Corte - richiamando le pronunce della Corte Costituzionale nn. 477/2002 e 28/2004 - hanno esplicitamente mutato un consolidato orientamento giurisprudenziale “*nella parte in cui affermava che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfezionava, dopo il deposito della copia dell'atto e l'affissione dell'avviso relativo al deposito stesso, con la spedizione ai destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento*” (così si legge nell'ordinanza: “*un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio. E ciò vuol dire che devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire il detto criterio di effettività*”);
- la normativa transitoria dettata dall'art. 36 comma 2-*quinquies* del D.L. 248/2007 prevede persino che - in caso di omessa consegna del piego al destinatario personalmente e qualora sia provata la sua mancata conoscenza da parte del destinatario stesso - la notificazione (anche se avvenuta antecedentemente all'1/3/2008) sia inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione della



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

sentenza (alla quale - conformemente a consolidata giurisprudenza - devono essere equiparati altri provvedimenti idonei al giudicato: decreti ingiuntivi, decreti penali di condanna, ecc.).

Un altro indirizzo interpretativo, perciò, ravvisa nell'omissione della raccomandata prevista dall'art. 7 comma 6° Legge 890/1982 novellato un'ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione secondo il meccanismo legale (al pari della mancata ricezione della raccomandata nella notificazione ex art. 140 c.p.c.; cfr. Cass. Sez. Un. 458/2005) e/o di nullità (più che per l'art. 160 c.p.c., ai sensi dell'art. 156 comma 2° c.p.c. per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo).

Appare preferibile l'orientamento da ultimo riportato che sembra più conforme alla *ratio legis* (che si fonda anche sulle pronunce della Corte di Strasburgo), al dettato costituzionale e alle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione sulla materia.

Inoltre - se si legge l'art. 7 comma 6° novellato alla luce della disposizione transitoria contenuta nell'art. 36 comma 2-*quinquies* (riguardo all'inidoneità della notificazione a far decorrere il termine per l'impugnazione delle sentenze) - pare arduo configurare l'omesso invio della raccomandata da parte dell'agente postale come una semplice irregolarità: il legislatore ha infatti collegato all'omessa consegna al destinatario (seppur conforme alla normativa anteriore alla novella, che riteneva sufficiente il recapito ai soggetti abilitati alla ricezione) la riapertura - a determinate condizioni - dei termini per impugnare le decisioni giudiziali emesse prima dell'1/3/2008; è evidente che la previsione della comunicazione sull' "avvenuta notificazione" al destinatario miri a "correggere" un "difetto" del sistema previgente ritenuto così grave da giustificare persino un'incertezza sulla *res iudicata* (è prevedibile, come logica conseguenza della norma transitoria, l'introduzione di impugnazioni/opposizioni tardive di provvedimenti già considerati definitivi).

Anche sotto un profilo di mera opportunità, l'adesione all'interpretazione più rigorosa evita vizi processuali che potrebbero essere rilevati anche in altri gradi del giudizio, con effetti potenzialmente deleteri per le parti e per la salvaguardia del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (basti pensare al disposto dell'art. 354 c.p.c., secondo il quale "il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarò nulla la notificazione della citazione introduttiva").

§ § §

Passando ad esaminare i risvolti pratici della novella (dato che - a quanto risulta - l'amministrazione postale non ha ancora provveduto ad inviare le raccomandate previste dalla novella per le



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

notificazioni effettuate dopo l'1/3/2008), si osserva (senza alcuna pretesa di completezza dell'analisi) che:

- l'omissione dell'avviso avrà effetti scarsamente rilevanti nel processo civile ordinario, sia perché la costituzione del convenuto sana la nullità (per raggiungimento dello scopo *ex art.* 156 c.p.c.), sia perché il meccanismo dell'art. 291 c.p.c. consente - al fine di preservare il contraddittorio - il rinnovo della notificazione entro un termine perentorio, il quale impedisce ogni decadenza;
- nel procedimento monitorio il Giudice è tenuto a verificare, al momento della richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 647 c.p.c.), la regolarità della notificazione all'intimato, ordinandone la rinnovazione quando risulta o appare probabile che il destinatario non abbia avuto conoscenza del provvedimento di ingiunzione: è ovvio che il mancato invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 comma 6° Legge 890/1982 determini l'impossibilità di dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo notificato;
- l'art. 291 c.p.c. non ha analoghi nel libro III del codice di rito sul processo esecutivo e non è perciò configurabile un meccanismo di sanatoria (salva la decorrenza dei termini *ex art.* 617 c.p.c.) della notificazione del pignoramento, atto iniziale della procedura esecutiva (la trascrizione del pignoramento immobiliare ha - secondo la giurisprudenza prevalente - il solo scopo di rendere opponibile *erga omnes* il gravame); inoltre, la regolarità della notificazione del pignoramento assume notevole importanza perché l'art. 492 comma 2° c.p.c. (novellato nel 2006) ha consentito di notificare presso la Cancelleria tutti gli atti destinati all'esecutato che non ha eletto un domicilio o dichiarato una residenza (è pur vero che nel processo di esecuzione non è configurabile un formale contraddittorio - così Cass. 13914/2005 - ma al debitore è comunque garantita l'audizione e la possibilità di impugnare gli atti esecutivi viziati dei quali non abbia avuto conoscenza). Il mancato invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 comma 6° Legge 890/1982 implica l'incompletezza del pignoramento notificato a mezzo del servizio postale, atto che, pertanto, non può dirsi perfezionato e idoneo a dar corso al processo esecutivo;
- l'ufficiale giudiziario che viene richiesto di procedere a pignoramento è tenuto a verificare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto e delle relative notifiche (in realtà, il controllo sulla notificazione del titolo esecutivo potrebbe essere superfluo in caso di decorso dei termini per far valere - con opposizione al precetto *ex art.* 617 c.p.c. - la violazione dell'art. 479 c.p.c.; in proposito, Cass. 7047/1997 e Cass. 8239/2003); come ricorda la Suprema Corte (Cass. 3030/1992), "*si tratta di verifiche strettamente formali*" e in relazione a queste l'ufficiale giudiziario può rifiutare il compimento



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

dell'atto legalmente richiesto purché indichi per iscritto i motivi e ne riferisca immediatamente al capo dell'ufficio a cui è addetto o all'ufficiale giudiziario dirigente (art. 108 D.P.R. 15/12/1959 n. 1229); l'art. 60 c.p.c. stabilisce poi che, di fronte al rifiuto dell'ufficiale giudiziario di compiere atti del suo ufficio, la parte istante può rivolgersi al Giudice dal quale l'organo ausiliario dipende, perché fissi un termine entro il quale l'atto sia compiuto; in questo modo, è fatta salva l'autonomia del funzionario di operare le proprie valutazioni, ma è anche tutelato l'interesse del creditore all'avvio dell'azione esecutiva (cfr. Cass. 3030/1992). Con specifico riferimento alla recente novella legislativa, si ritiene che l'ufficiale giudiziario possa legittimamente rifiutare di procedere a pignoramento nel caso in cui la notificazione del precetto a mezzo del servizio postale non sia stata eseguita nel rispetto dell'art. 7 della Legge 890/1982 e, cioè, anche con l'invio della raccomandata prescritta dal comma 6° quando il piego non è stato consegnato personalmente al destinatario; peraltro, dalla eventuale pronuncia di nullità del pignoramento (perché non preceduto da precetto regolarmente notificato o perché compiuto prima della scadenza del termine *ex art. 482 c.p.c.*; cfr. Cass. 55/2002) potrebbe derivare una responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario *ex artt. 60 e 162 c.p.c.* (ed è esclusa una responsabilità - diretta o indiretta, esclusiva o concorrente - del creditore procedente; cfr. Cass. 3329/1968) e potrebbe astrattamente configurarsi una sua responsabilità penale *ex art. 323 c.p.*

§ § §

Come già precedentemente esposto, l'invio della raccomandata prescritta dal novellato art. 7 comma 6° della Legge 890/1982 costituisce, esplicitamente, un incombente addossato all'agente postale dalla disciplina legislativa.

La norma appare direttamente applicabile e non necessita di disposizioni attuative (tantomeno con circolari interne dell'amministrazione postale, le quali non condizionano l'efficacia di una disposizione di rango primario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e già in vigore): il rifiuto (o il ritardo) dell'agente postale di procedere all'invio della raccomandata potrebbe integrare il reato previsto dall'art. 328 c.p. ed esporre l'ente a responsabilità civile *ex art. 2043 c.c.*